# Consiglio dei Ministri n. 57: approvato DDL riforma costituzionale e DL “Piano Mattei”

6 Novembre 2023

Nella seduta n.57 del 3 novembre 2023, il Consiglio dei ministri ha approvato un **disegno di legge costituzionale per l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e la razionalizzazione del rapporto di fiducia.**

La riforma costituzionale ha l’obiettivo di rafforzare la stabilità dei Governi, consentendo l’attuazione di indirizzi politici di medio-lungo periodo; consolidare il principio democratico, valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell’indirizzo politico della Nazione; favorire la coesione degli schieramenti elettorali; evitare il transfughismo e il trasformismo parlamentare.

Il testo opera su cinque versanti:

1. introduce un **meccanismo di legittimazione democratica diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, eletto a suffragio universale** con apposita votazione popolare che si svolge contestualmente alle elezioni per le Camere, mediante una medesima scheda. Si prevede, inoltre, che il **Presidente del Consiglio sia eletto nella Camera per la quale si è candidato** e che, in ogni caso, sia necessariamente un parlamentare;
2. fissa in **cinque anni la durata dell’incarico del Presidente del Consiglio**, favorendo la stabilità del Governo e dell’indirizzo politico;
3. garantisce il rispetto del voto popolare e la continuità del mandato elettorale conferito dagli elettori, **prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri in carica possa essere sostituito solo da un parlamentare della maggioranza** e solo al fine di proseguire nell’attuazione del medesimo programma di Governo. L’eventuale **cessazione del mandato** del sostituto così individuato **determina lo scioglimento delle Camere**;
4. affida alla legge la **determinazione di un sistema elettorale delle Camere** che, attraverso un premio assegnato su base nazionale, assicuri al partito o alla coalizione di partiti collegati al Presidente del Consiglio il **55 per cento dei seggi parlamentari**, in modo da assicurare la governabilità;
5. **supera la categoria dei senatori a vita di nomina** del Presidente della Repubblica, precisando che i senatori a vita già nominati restano comunque in carica.

Il testo si ispira a un criterio “minimale” di modifica della Costituzione vigente, in modo da operare in continuità con la tradizione costituzionale e parlamentare italiana e da preservare al massimo grado le prerogative del Presidente della Repubblica, figura chiave dell’unità nazionale.

. . . . .

**GOVERNANCE DEL “PIANO MATTEI”**

Poi ha approvato un **decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il “Piano Mattei” per lo sviluppo in Stati del continente africano**.

Il “Piano Mattei”, di durata **quadriennale**, avrà l’obiettivo di potenziare le iniziative di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano, promuovere uno sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo di questi ultimi e prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari.

Inoltre, rafforzerà il **coordinamento delle iniziative pubbliche e private**, anche finanziate o garantite dallo Stato italiano, rivolte a Stati del Continente africano.

Il testo prevede la condivisione e la partecipazione degli Stati africani interessati all’individuazione, alla definizione e all’attuazione degli interventi del Piano e l’impegno compartecipato alla stabilità e alla sicurezza regionali e globali. Saranno attuate azioni di partenariato nei seguenti settori:

-cooperazione allo **sviluppo;**

-promozione delle **esportazioni e degli investimenti**;

-istruzione, formazione superiore e formazione professionale;

ricerca e innovazione;

salute, agricoltura e sicurezza alimentare;

approvvigionamento e **sfruttamento sostenibile delle risorse naturali**, incluse quelle idriche ed energetiche;

tutela **dell’ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici**;

-ammodernamento e **potenziamento delle infrastrutture anche digitali**;

-valorizzazione e sviluppo del **partenariato energetico** anche nell’ambito delle fonti rinnovabili;

–**sostegno all’imprenditoria** e in particolare a quella giovanile e femminile;

-promozione dell**’occupazione**;

-turismo, cultura, prevenzione e contrasto dell’immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali.

In merito alla *governance*, il decreto prevede **l’istituzione di una Cabina di regia,** presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, e dagli altri Ministri, dai Viceministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del Made in Italy, dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dai presidenti dell’ICE-Agenzia italiana per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione

delle imprese italiane, della società Cassa depositi e prestiti S.p.a., della società SACE S.p.a., della società Simest S.p.a., da rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, delle università, della società civile e del terzo settore, di enti pubblici e privati.

La Cabina di regia:

- coordina le attività di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano;
- finalizza il Piano Mattei e i relativi aggiornamenti;
- monitora l'attuazione del Piano;
- approva la relazione annuale al Parlamento;
- promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato;
- promuove iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni e soggetti internazionali, anche di natura bancaria;
- coordina le iniziative di comunicazione relative all'attuazione del Piano Mattei.

Inoltre, si istituisce presso la Presidenza del Consiglio una struttura di missione che:

- assicura supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano Mattei e ai suoi aggiornamenti;
- cura il segretariato della Cabina di regia;
- predispone la relazione annuale al Parlamento.

. . . . .

**CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO**

Ha inoltre approvato, in **esame preliminare, un decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.** Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia:

- di **accertamento tributario**, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere;
- di **concordato preventivo biennale**, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Di seguito i contenuti principali.

- **Disposizioni in materia di procedimento accertativo**

Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e alla partecipazione del contribuente al procedimento accertativo. Si prevede, in coordinamento con le modifiche apportate allo "Statuto del contribuente", che lo "schema di provvedimento" che dovrà essere comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo con l'amministrazione debba contenere anche l'invito alla definizione del "procedimento con adesione"; si abroga la disciplina dell'"invito obbligatorio", che impone all'amministrazione finanziaria, prima di emettere un avviso di accertamento, di notificare l'invito a comparire al contribuente per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento; si introduce la disciplina dell'adesione ai verbali di constatazione, stabilendo che il contribuente possa prestare

adesione anche ai verbali di constatazione e disciplinando il procedimento istruttorio.

Inoltre, si introduce la disciplina generale degli **“atti di recupero” finalizzati al recupero dei crediti non spettanti o inesistenti**, utilizzati indebitamente in compensazione; a tal fine si descrive un unico procedimento accertativo, indipendente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione, che prevede tra l’altro la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni e un unico periodo di decadenza, di otto anni dall’utilizzo del credito, del potere di notifica dell’atto. In assenza di specifiche disposizioni, le previsioni introdotte si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti o a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti.

Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, potranno essere inviati tramite posta elettronica certificata. La nuova disciplina relativa al domicilio digitale si estende alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell’agente della riscossione.

Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e al riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale, della frode fiscale e dell’abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti.

In tema di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, si introducono lo “scambio di informazioni su richiesta”, con Paesi dell’Unione Europea e altri Stati con i quali ci siano specifici accordi, e la disciplina degli “strumenti di cooperazione amministrativa avanzata” volti a minimizzare gli impatti dei controlli di amministrazioni estere nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche, anche attraverso una nuova disciplina dei controlli simultanei e delle verifiche congiunte.

Si rafforzano la prevenzione e il **contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA.** In particolare, i soggetti non residenti nel territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale, potranno effettuare operazioni intra-comunitarie solo previo rilascio di idonea garanzia. Inoltre, il rappresentante fiscale dovrà essere in possesso di determinati requisiti soggettivi di onorabilità (quali non aver riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari e non aver concluso accordi di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione agli stessi); in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell’ente che si intende nominare rappresentante fiscale.

Si rivede la disciplina della revisione dei termini di prescrizione e decadenza dell’azione dello Stato e dell’apparato sanzionatorio dell’imposta sui premi di assicurazione, con la possibilità di presentare la denuncia tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta

giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate. Inoltre, si modifica il termine per la notifica degli avvisi nei casi di omessa o infedele denuncia annuale dei premi incassati, che si uniforma a quelli delle altre imposte indirette: in caso di infedele denunzia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo.

- **Disciplina del Concordato preventivo biennale**

Si stabilisce, in generale, che al concordato preventivo biennale (CPB) possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato. Per l'applicazione del CPB, l'Agenzia delle entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa, o dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il decreto disciplina anche le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel dettaglio, potranno accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono in possesso di determinati requisiti (quali l'aver ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati dichiarati; non avere debiti tributari ovvero, aver estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro). Si individuano per tali contribuenti le ipotesi che non consentono l'accesso al concordato (come la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti; la condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, falso in bilancio riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti). Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, l'Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire. L'adesione non produce effetti ai fini dell'IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Potranno aderire al CPB anche gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Anche per tali contribuenti, si prevede che l'accettazione della proposta dell'Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito costituisca l'obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta interessati, nei quali contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, si disciplinano le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina l'ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato (come per il concordato per gli ISA).

Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal

concordato; l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono concordato preventivo biennale o ne decadono; i soggetti che adottato il regime concordatario potranno godere di termini maggiori per effettuare i versamenti relativi all'acconto e al saldo in scadenza al 30 giugno.

. . . . .

**PROVVEDIMENTI SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ**

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

1. **Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base e di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l'elaborazione ed attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (decreto legislativo – esame preliminare)**

Il decreto interviene con norme relative alla definizione della condizione di disabilità, all'accertamento di tale condizione, alla revisione dei suoi processi valutativi di base, alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità. L'obiettivo è di assicurare il **riconoscimento della condizione di disabilità**, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili, alle persone con disabilità, al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.

Il provvedimento si inquadra nel programma di riforme che, a partire dalla Riforma 1.1 della Missione 5, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR), prevede l'attuazione di una specifica normativa in materia di disabilità, **intitolata "Legge quadro per le disabilità".**

Il decreto risulta particolarmente innovativo rispetto all'attuale contesto normativo in particolare sotto cinque aspetti:

1. nell'introdurre le definizioni di disabilità, della condizione di disabilità e della persona con disabilità, si prende le mosse dalla nuova prospettiva della "disabilità" non derivante più dalla mera visione medica dell'impedimento determinato dalla malattia o patologia ma intesa quale risultato dell'interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione nei diversi contesti di vita;
2. l'adozione dal 1° gennaio 2025 della classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF): il loro utilizzo congiunto fornisce un quadro più ampio e significativo della salute delle persone;
3. il procedimento unitario (e unificato) di valutazione di base, affidato all'INPS dal 1° gennaio 2026, finalizzato alla certificazione che accerti la sussistenza della condizione di disabilità, unificato al processo dell'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, degli alunni con disabilità, degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza. Il procedimento è attivato da un certificato medico introduttivo ed è distinto dalla successiva valutazione multidimensionale volta alla predisposizione di un progetto di vita della persona con disabilità;

4. il procedimento di valutazione multidimensionale per la predisposizione del progetto di vita: all'esito della valutazione di base, la persona con disabilità può chiedere di avviare il procedimento di valutazione multidisciplinare. Si tratta di una valutazione bio-psico-sociale, effettuata da un'unità di cui fa parte anche la persona con disabilità e che, partendo dagli esiti della valutazione di base, li arricchisce con particolare riferimento al concreto contesto sociale in cui la persona svolge la propria vita. Si tratta di un fondamentale strumento di coordinamento di tutto l'insieme di misure e interventi rivolti alla persona. La presenza nella unità di valutazione anche di soggetti delle istituzioni ed enti assistenziali coinvolti nella fase attuativa rende il progetto di vita un vero e proprio patto di corresponsabilità;
5. il diritto all'accomodamento ragionevole, con la previsione di un procedimento consistente in modifiche e adattamenti ritenuti necessari, purché non eccessivi o sproporzionati, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio dei diritti civili e sociali.

Si prevede per tutto l'anno 2025 una fase di sperimentazione, con l'applicazione a campione delle disposizioni sia in materia di valutazione di base che relativamente alla valutazione multidimensionale, finalizzata anche all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento.

2. **Istituzione della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227 (decreto legislativo – esame preliminare)**

Il decreto introduce disposizioni volte a definire, anche con il supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard**, i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in favore delle persone con disabilità.**

A tale fine si prevede l'istituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui fanno parte, oltre ai ministri competenti per materia, un delegato della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, il Presidente della Conferenza delle Regioni, il Presidente dell'ANCI e i Presidenti delle Federazioni maggiormente rappresentative delle Associazioni in materia di disabilità.

La Cabina di regia effettua la preventiva ricognizione delle prestazioni essenziali delle persone con disabilità, elabora linee guida per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni; riconosce il progetto individuale di vita come livello essenziale delle prestazioni; verifica le modalità di integrazione dei LEP con i livelli essenziali di assistenza (LEA); assicura il coordinamento e la piena effettività della normativa riguardante sussidi, incentivi e agevolazioni per le persone con disabilità, anche con riguardo alle tutele previste dalla normativa in materia di invalidità civile. Nelle more dell'individuazione dei LEP, la Cabina di regia individua concrete modalità – anche promuovendo collaborazioni tra pubblico, privati e terzo settore – per prevedere e garantire obiettivi di servizio. Inoltre, concorre a determinare gli indirizzi di impiego delle risorse destinate alla definizione e all'attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, secondo i principi di sussidiarietà e differenziazione e in base ai modelli territoriali si assistenza integrata. Infine, assicura il raccordo con la Cabina di regia per la determinazione dei LEP istituita presso la Presidenza del Consiglio.

. . . . .

**STATI DI EMERGENZA**

Ha deliberato:

- la **dichiarazione di stato d'emergenza, per dodici mesi, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato**, in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatesi a partire dal 2 novembre 2023 che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. Considerata la necessità di dare immediata risposta alla popolazione colpita, è stato disposto un primo stanziamento di 5.000.000 di euro per garantire le misure e gli interventi più urgenti volti al soccorso e all'assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti e delle macerie;
- la dichiarazione dello stato di emergenza, per un periodo di dodici mesi, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella, in provincia di Ravenna, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena. Per le esigenze più immediate sono stati stanziati 6.000.000 di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali;
- la proroga di dodici mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi che si sono verificati il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei comuni di Gubbio, Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia.

. . . . .

**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA**

Inoltre ha deliberato di autorizzare il Ministro per la pubblica amministrazione all'espressione del parere favorevole del Governo in merito all'ipotesi di **Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi, dei permessi e delle altre prerogative sindacali tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza**, per il triennio 2022-2024, siglata in data 22 giugno 2023 dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali rappresentative.

. . . . .

**NOMINE**

Il Consiglio dei ministri ha deliberato:

- il collocamento in posizione di disponibilità del dirigente generale di pubblica sicurezza dott.ssa Ivana **Petricca** e la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza dei dirigenti superiori della Polizia di Stato dott.ssa Silvia **Burdese**, dott. Emanuele **Ricifari,** dott.ssa Rosanna **Lavezzaro**, dott. Francesco **Famiglietti,** dott. Paolo **Sartori** e dott. Fausto **Lamparelli**;
- il collocamento fuori ruolo presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro **(INAIL)** del dottor Raffaele Michele **Tangorra,** in qualità di componente effettivo del Collegio dei Sindaci, con funzioni di Presidente, e delle dottoresse Daniela Carlà, Agnese De Luca e Stefania Cresti, quali componenti effettive del medesimo Collegio;

- su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, il collocamento fuori ruolo presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale **(INPS)** dei dottori **Tatiana Esposito, Danilo Giovanni Festa**, con funzioni di presidente, e **Angelo Fabio Marano** in qualità di componenti effettivi del Collegio dei sindaci.

. . . . .

**POTERE SOSTITUTIVO**

Infine ha deliberato l'attribuzione al Commissario unico, Generale dell'Arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, del compito di realizzare il prosieguo delle attività di bonifica inerenti agli impianti di gestione rifiuti inerti "LEROSE SRL", nel comune di Bucine, Località le Valli, zona Cave, e nel comune di Pontedera, località Gello Pontedera (Pisa), nonché quello relativo al lotto V Empoli-Castelfiorentino strada Regionale 429, Val d'Elsa, nel comune di Empoli.

. . . . .

Infine ha esaminato alcune Leggi regionali deliberando in particolare di non impugnare:

-la legge della Regione Umbria n. 10 del 15/09/2023, recante "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 2021, n. 15 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di Edilizia Residenziale Sociale))";

-la legge della Regione Piemonte n. 20 del 19/09/2023, recante "Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia)";

-la legge della Regione Veneto n. 25 del 19/09/2023, recante "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di cultura, turismo ed edilizia scolastica".